



SENATO ACCADEMICO	12 luglio 2006
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	18 luglio 2006
DECRETO RETTORALE DI EMANAZIONE	Rep. n. 1490/2006
STRUTTURA COMPETENTE	<u>Ufficio Selezione Personale</u>
ENTRATA IN VIGORE	24 ottobre 2006

**REGOLAMENTO PER LA CHIAMATA DI PROFESSORI ORDINARI E PROFESSORI ASSOCIATI
IDONEI AI SENSI DELLA LEGGE 3 LUGLIO 1998, N. 210**

Sommario

Articolo 1.....	1
Articolo 2.....	1
Articolo 3.....	2
Articolo 4.....	2
Articolo 5.....	2
Articolo 6.....	3
Articolo 7.....	3

Articolo 1

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 6, commi 9 e 10 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e delle disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164, disciplina le procedure di chiamata presso l'Università degli Studi di Ferrara di professori ordinari e associati risultati idonei in procedure di valutazione comparativa bandite dall'Università degli studi di Ferrara o da altra Università ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210.

Articolo 2

Nel caso in cui la procedura di valutazione comparativa sia stata attivata dall'Università di Ferrara secondo le norme in vigore fino all'entrata in vigore del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164, una volta conclusi i lavori della Commissione ed accertata la regolarità degli atti nelle forme previste dalla legge, gli atti stessi vengono trasmessi dal Rettore alla Facoltà che ha richiesto il bando. La Facoltà, sulla base dei giudizi espressi dalla Commissione e con riferimento alle proprie specifiche esigenze didattiche e scientifiche, con deliberazione motivata assunta entro sessanta giorni, approvata dalla maggioranza degli aventi diritto al voto, propone la nomina del candidato o di uno dei candidati dichiarati idonei per le procedure di valutazione bandite sino al 15 maggio 2005, propone la nomina dell'unico candidato dichiarato idoneo per le procedure di valutazione bandite successivamente al 15 maggio 2005 (secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 2 bis della Legge 31 marzo 2005, n. 43 di conversione del Decreto Legge 31 gennaio 2005, n. 7) ovvero decide di non procedere alla chiamata di nessuno di loro, specificando le ragioni della delibera, in relazione alle proprie esigenze didattiche e scientifiche, rispetto a quanto deliberato dalla commissione giudicatrice.

Nel caso in cui, conclusi i lavori della commissione, riscontri irregolarità nei verbali, il Rettore rinvia con provvedimento motivato gli atti alla commissione, assegnandole un termine.

La nomina è disposta dal Rettore con proprio decreto.

Articolo 3

Qualora decida di non procedere alla chiamata, la Facoltà decorso il termine di sessanta giorni dal decreto di accertamento della regolarità degli atti, permanendo le esigenze didattico-scientifiche, può chiedere la copertura del posto proponendo la nomina di un altro candidato risultato idoneo in procedure espletate presso altre sedi per il medesimo settore scientifico-disciplinare che non sia stato chiamato entro sessanta giorni dalla data di accertamento della regolarità dei relativi atti, ovvero deliberare l'avvio di nuove procedure di reclutamento ai sensi di quanto previsto dalla legge 4 novembre 2005, n. 230, e dal decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164.

Articolo 4

Qualora lasci decorrere il periodo di sessanta giorni dalla data del decreto di accertamento della regolarità formale degli atti senza deliberare ai sensi del comma 2, la Facoltà può valersi delle procedure di cui al comma 3 soltanto dopo che siano trascorsi due anni dalla data suddetta.

Articolo 5

Le Facoltà, qualora risultino accertate nelle loro disponibilità risorse adeguate e nell'ambito della programmazione di cui all'articolo 1-ter, lettera e), del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 7 dicembre 1997, n. 449 e all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono proporre per la chiamata e la nomina in ruolo, con deliberazione motivata approvata dalla maggioranza degli aventi diritto al voto, candidati risultati idonei in procedure di valutazione comparative relative a professori associati e ordinari bandite da altre sedi universitarie, i quali non siano stati nominati in ruolo nelle sedi suddette o in altre sedi. La norma si applica anche nel caso di idonei in procedure bandite dall'Università di Ferrara per le quali sia già stato nominato in ruolo uno degli idonei, a condizione che l'ulteriore chiamata rispetti parimenti le condizioni di cui al primo comma, sia motivata da ulteriori esigenze didattiche e scientifiche e avvenga quando siano trascorsi almeno sessanta giorni dall'accertamento della regolarità degli atti.

Per quanto riguarda le procedure di valutazione comparativa bandite successivamente al 15 maggio 2005 (secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 2 bis della Legge 31 marzo 2005, n. 43 di conversione del Decreto Legge 31 gennaio 2005, n. 7), le Facoltà possono proporre per la chiamata e la nomina in ruolo, fermo restando le condizioni indicate al comma 1, l'unico candidato risultato idoneo in procedure di valutazione comparative bandite da altre sedi universitarie, che non sia stato nominato in ruolo nelle sedi suddette o in altre sedi.

È condizione per la chiamata che l'idoneità sia stata conseguita entro i termini di validità previsti dalla normativa in vigore.

La nomina è disposta dal Rettore, su proposta adeguatamente motivata in relazione alle esigenze didattiche, scientifiche e, eventualmente, assistenziali, deliberata dalla Facoltà interessata, previo accertamento delle risorse finanziarie necessarie per la copertura del nuovo posto di ruolo ovvero, quando si tratta di docenti in servizio presso l'Ateneo, per l'inquadramento nella fascia superiore.

Articolo 6

Il Rettore comunica tempestivamente al Ministero l'avvenuto espletamento delle procedure di cui al presente regolamento e i nominativi dei docenti interessati.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal giorno successivo a quella della sua emanazione da parte del Rettore.